



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-544/11

**Helga Petersen e Peter Petersen
contro
Finanzamt Ludwigshafen**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz)

«Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei lavoratori — Normativa di uno Stato membro che consente l'esenzione dall'imposta sui redditi percepiti per attività prestate in un altro Stato nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo — Presupposti — Stabilimento del datore di lavoro nel territorio nazionale — Diniego allorché il datore di lavoro è stabilito in un altro Stato membro»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Individuazione degli elementi pertinenti di diritto dell'Unione — Riformulazione delle questioni*

(Art. 267 TFUE)

2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Disposizioni del diritto dell'Unione — Lavoratore residente in uno Stato membro, il quale dipende da un'impresa di un altro Stato membro e svolge le sue attività in un paese terzo — Presupposto per l'applicazione — Collegamento del rapporto di lavoro al diritto di uno Stato membro*

(Art. 45 TFUE)

3. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Restrizioni — Esclusione dell'esenzione dall'imposta sui redditi per lavori effettuati da un lavoratore residente in uno Stato membro e dipendente di un'impresa di un altro Stato membro — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza*

(Art. 45 TFUE)

4. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Restrizioni — Lavoratore residente in uno Stato membro e che svolge le sue attività in un paese terzo — Normativa nazionale che subordina l'esenzione dall'imposta sui redditi di quest'ultimo alla trasmissione di informazioni da parte dello Stato terzo — Cooperazione amministrativa nel settore fiscale — Direttiva 2011/16 — Obbligo di reciproca assistenza delle autorità competenti di uno Stato membro e di uno Stato terzo — Insussistenza*

(Art. 45 TFUE; direttive del Consiglio 77/799 e 2011/16)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 24)

2. Le disposizioni di diritto dell'Unione possono trovare applicazione in relazione ad attività lavorative svolte al di fuori del territorio dell'Unione, quando il rapporto di lavoro conservi un nesso sufficientemente stretto con detto territorio. Tale principio va inteso nel senso che esso riguarda parimenti i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un collegamento sufficiente con il diritto di uno Stato membro e, di conseguenza, con le pertinenti norme del diritto dell'Unione.

Un collegamento siffatto può derivare dalla circostanza che un cittadino dell'Unione, residente in uno Stato membro, è stato assunto da un'impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale egli svolge le sue attività. La circostanza che egli eserciti la propria attività nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo in modo mirato esclusivamente in uno Stato terzo non può rimettere in discussione gli elementi di collegamento al diritto dell'Unione.

(v. punti 41-43)

3. L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i redditi percepiti a titolo di attività lavorative dipendenti da un contribuente residente in tale Stato membro ed illimitatamente assoggettato ad imposta sono esentati dall'imposta sui redditi qualora il datore di lavoro sia stabilito in tale Stato membro, ma non lo sono qualora il medesimo sia stabilito in un altro Stato membro.

Una normativa del genere costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e lo Stato membro di cui trattasi non può invocare l'impossibilità di richiedere la collaborazione di un altro Stato membro per effettuare ricerche o raccogliere informazioni, per il corretto accertamento delle imposte e tasse di cui trattasi, al fine di giustificare il diniego di un'agevolazione fiscale. Infatti, nulla impedisce alle amministrazioni finanziarie interessate di esigere dal contribuente le prove che esse reputino necessarie a tal fine e, se del caso, di negare l'esenzione richiesta qualora tali prove non vengano fornite. A tal proposito, non può escludersi a priori che il contribuente sia in grado di produrre i pertinenti documenti probatori che consentano all'amministrazione finanziaria dello Stato membro d'imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui trattasi.

(v. punti 46, 51, 52, 62 e dispositivo)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 55)